



Costituzione del Comune di Bregaglia

Approvata per urna dagli aventi diritto di voto
il 17 maggio 2009

Le revisioni parziali sono state approvate per urna dagli aventi
diritto di voto il 14 giugno 2015 ed il 10 febbraio 2019

INDICE

I. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Il Comune
- Art. 2 Sovranità ed autonomia
- Art. 3 Compiti: in generale
- Art. 4 Compiti: in particolare
- Art. 5 Compiti: delega di funzioni
- Art. 6 Lingua ufficiale
- Art. 7 Parificazione dei sessi
- Art. 8 Capacità di voto
- Art. 9 Diritto di voto
- Art. 10 Eleggibilità
- Art. 11 Autorità comunali e durata della carica
- Art. 12 Elezioni del municipio e della commissione di gestione
- Art. 13 Data delle elezioni ed entrata in carica
- Art. 14 Dimissioni ed elezioni sostitutive
- Art. 15 Motivi di esclusione
- Art. 16 Motivi di incompatibilità
- Art. 17 Obbligo di ricusa
- Art. 18 Diritto di petizione
- Art. 19 Diritto di iniziativa
- Art. 20 Firme necessarie
- Art. 21 Procedura
- Art. 22 Iniziative illegali
- Art. 23 Incarico
- Art. 24 Interpellanza
- Art. 25 Elezioni e votazioni federali e cantonali
- Art. 26 Responsabilità
- Art. 27 Diritto di ricorso
- Art. 28 Verballi
- Art. 29 Presa in visione dei verballi

II. ORGANIZZAZIONE COMUNALE

1. Organi comunali ordinari

- Art. 30 Organi comunali

a) L'insieme degli aventi diritto di voto

- Art. 31 Competenze
- Art. 32 Procedura per le elezioni
- Art. 33 Elezioni a diverse cariche
- Art. 34 Applicazione della legge cantonale sui diritti politici

b) L'assemblea comunale

- Art. 35 Competenze
- Art. 36 Convocazione, ordine del giorno
- Art. 37 Facoltà di decisione
- Art. 38 Presidenza
- Art. 39 Trattazione preliminare

- Art. 40 Scrutinatori
- Art. 41 Procedura di votazione
- Art. 42 Procedura per le elezioni
- Art. 43 Riesame

c) Il municipio

- Art. 44 Funzione e composizione
- Art. 45 Sedute
- Art. 46 Numero legale
- Art. 47 Votazioni ed elezioni
- Art. 48 Compiti e competenze
- Art. 49 Rappresentanza del Comune verso terzi
- Art. 50 Dicasteri
- Art. 51 Gestione
- Art. 52 Sindaco

d) La commissione di gestione

- Art. 53 Composizione
- Art. 54 Compiti

e) La commissione scolastica e le altre commissioni

- Art. 55 Composizione e nomina

2. Amministrazione comunale / dipendenti comunali

- Art. 56 Amministrazione comunale, compiti
- Art. 57 Segretario comunale
- Art. 58 Assunzione del personale

III. FINANZE, IMPOSTE ED ALTRI CONTRIBUTI

- Art. 59 Principi di gestione finanziaria
- Art. 60 Principi per la contabilità
- Art. 61 Consistenza del patrimonio
- Art. 62 Imposte, tasse ed altri contributi
- Art. 63 Diritti di congedata, concessioni, tasse
- Art. 64 Contributi causali
- Art. 65 Tasse
- Art. 66 Imposte
- Art. 67 Tassa di soggiorno, contributo per la promozione del turismo e tassa sui trasporti pubblici

IV. DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 68 Revisione
- Art. 69 Entrata in vigore
- Art. 70 Abrogazione di disposizioni contraddittorie

COSTITUZIONE DEL COMUNE DI BREGAGLIA

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Il Comune

Il Comune di Bregaglia è un ente territoriale di diritto pubblico. Si compone delle persone domiciliate sul suo territorio.

Art. 2 Sovranità e autonomia

Il Comune esercita la sovranità, nei limiti della sua competenza legale, su tutte le persone e le cose che si trovano sul suo territorio.

Il Comune ha diritto all'autonomia amministrativa nel quadro della legislazione federale e cantonale.

Art. 3 Compiti: in generale

Il Comune adempie le funzioni richieste per il bene della collettività ed emana le necessarie leggi e ordinanze.

Esso promuove la prosperità sociale ed economica nonché l'istruzione e la cultura.

Il Comune delega alla Regione Maloja i compiti che essa deve svolgere in virtù del diritto cantonale e, tramite accordi di prestazione, eventuali altri compiti comunali.

Art. 4 Compiti: in particolare

Con riserva del diritto federale e cantonale, tra le funzioni del Comune rientrano in particolare le seguenti materie:

- a) amministrazione generale
- b) sicurezza pubblica (bassa polizia, pompieri, protezione civile)
- c) istruzione (scuola popolare e scuola dell'infanzia)
- d) cultura e tempo libero (preservazione e promozione del patrimonio storico, culturale e della natura)
- e) salute pubblica
- f) previdenza sociale (assistenza sociale)
- g) traffico (strade, costruzioni)
- h) ambiente e territorio (pianificazione territoriale locale, approvvigionamento idrico, eliminazione delle acque di scarico, smaltimento dei rifiuti, sepolture e cimiteri, protezione dell'ambiente)
- i) economia pubblica e incremento economico (agricoltura, economia forestale, approvvigionamento di energia, turismo)
- j) finanze ed imposte

Art. 5 Compiti: delega di funzioni

Il Comune può affidare lo svolgimento di determinate funzioni a persone fisiche e giuridiche del diritto privato e ad enti (o persone) di diritto pubblico.

Art. 6 Lingua ufficiale

La lingua ufficiale del Comune è l'italiano.

Art. 7 Parificazione dei sessi

Le designazioni di persone e funzioni contenute nella presente costituzione si riferiscono ad ambedue i sessi, a meno che dal senso della costituzione non risulti altrimenti.

Art. 8 Capacità di voto

Hanno la capacità di voto i cittadini che hanno compiuto il 18esimo anno d'età e che non sono esclusi dal diritto di voto e di elezione a causa di durevole incapacità di discernimento o sottoposti a curatela generale (art. 398 CCS).

Art. 9 Diritto di voto

Il diritto di voto in affari comunali spetta a coloro che hanno la capacità di voto ai sensi dell'art. 8 e sono domiciliati nel Comune. Gli stranieri devono inoltre essere in possesso di un permesso di domicilio secondo l'art. 34 della Legge federale sugli stranieri.

Art. 10 Eleggibilità

Qualsiasi cittadino avente diritto di voto può essere eletto in un'autorità comunale.

Art. 11 Autorità comunali e durata della carica

Le autorità comunali sono il municipio, la commissione di gestione, la commissione scolastica e le altre commissioni permanenti.

La durata della carica delle autorità comunali è di quattro anni; la carica può essere esercitata in forma consecutiva al massimo per tre mandati, se la legislazione comunale non stabilisce altre norme. Per il sindaco non vi sono limitazioni per quanto concerne il numero dei mandati.

Art. 12 Elezioni del municipio e della commissione di gestione

Al più tardi 60 giorni prima delle elezioni, il municipio pubblica sugli organi ufficiali del Comune l'invito ad inoltrare le candidature. L'invito deve indicare la data delle elezioni, la data di un eventuale secondo turno e i termini per l'inoltro delle candidature per il primo e per il secondo turno.

Le candidature devono contenere il nome, il cognome, la data di nascita, il domicilio e la funzione per la quale ci si intende candidare. La persona interessata deve firmare la candidatura. Le candidature devono essere inoltrate alla cancelleria comunale al più tardi 30 giorni prima delle elezioni. Le candidature per il secondo turno devono essere inoltrate al più tardi 15 giorni prima delle elezioni.

I membri in carica che vogliono candidarsi per un ulteriore mandato valgono come candidati se non hanno dichiarato per iscritto che rinunciano a candidarsi per un nuovo mandato. La rinuncia deve essere inoltrata alla cancelleria comunale almeno 40 giorni prima del primo turno risp. almeno 15 giorni prima

del secondo turno delle elezioni. La cancelleria comunale pubblica i posti vacanti sugli organi ufficiali.

I nomi dei candidati che hanno rispettato i termini d'inoltro delle candidature vengono comunicati insieme alle schede e al materiale di voto e/o pubblicati sugli organi ufficiali.

Candidature inoltrate in ritardo sono valide, ma i nomi non saranno resi pubblici dalla cancelleria comunale.

Art. 13 Data delle elezioni ed entrata in carica

Le elezioni del sindaco, del municipio e della commissione di gestione avvengono nel mese di agosto o settembre. Un eventuale secondo turno ha luogo entro tre settimane dal primo turno.

L'elezione è accettata, se il candidato eletto non rinuncia per iscritto alla carica entro otto giorni dalla comunicazione dell'elezione.

L'entrata in carica ha luogo il 1° gennaio. In caso di elezioni sostitutive l'entrata in carica avviene al più tardi due mesi dopo la nomina. Il membro uscente è obbligato ad effettuare un passaggio ordinato dei poteri.

Art. 14 Dimissioni ed elezioni sostitutive

Se un membro di un'autorità comunale deve abbandonare in via definitiva la sua carica nel corso del mandato, deve inoltrare le dimissioni al municipio rispettando un termine di almeno quattro settimane. In caso di dimissione, decesso o sopravvenienza d'incapacità di discernimento da parte di un membro di un'autorità, va indetta un'elezione sostitutiva per il rimanente periodo di carica, salvo nel caso in cui la prossima elezione ordinaria si svolga entro i nove mesi successivi. L'elezione sostitutiva si conforma alle stesse disposizioni delle elezioni ordinarie, fatta eccezione per l'entrata in carica.

Se non vi sono le condizioni per indire un'elezione sostitutiva, alle deliberazioni dell'autorità prende parte, laddove previsto, il supplente del membro ordinario uscente.

Art. 15 Motivi di esclusione

Parenti e affini in linea diretta, fratelli e sorelle, coniugi e persone che vivono in un'unione domestica registrata o in una convivenza di fatto, non possono far parte contemporaneamente della stessa autorità comunale.

Questi motivi di esclusione valgono anche per la carica contemporanea in seno al municipio e alla commissione di gestione.

Art. 16 Motivi di incompatibilità

Un impiegato comunale permanente, il suo coniuge risp. partner di un'unione domestica registrata o concubino non possono far parte dell'autorità immediatamente superiore all'impiegato. L'impiegato può tuttavia essere consultato prima della decisione da parte dell'autorità.

I membri del municipio non possono essere al contempo membri della commissione di gestione.

Art. 17 Obbligo di ricusa

Un membro di un'autorità comunale (vedi art. 11) deve ricusarsi dalla deliberazione o dalla votazione su una pratica se egli stesso o una delle persone per le quali sussiste un motivo di esclusione ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 vi ha un interesse personale diretto.

Un membro della commissione di gestione deve ricusarsi di fronte alla verifica della gestione e dei conti di un'autorità o di una commissione se egli stesso o una persona per la quale sussiste un motivo di esclusione ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 fa parte dell'autorità o della commissione esaminata.

Art. 18 Diritto di petizione

Il diritto di petizione è garantito. Ogni abitante del Comune può presentare alle autorità comunali proposte o richieste in forma scritta. L'autorità chiamata in causa è tenuta a rispondere entro quattro mesi.

Art. 19 Diritto di iniziativa

Il diritto di iniziativa è garantito.

Art. 20 Firme necessarie

Il testo dell'iniziativa deve trattare un unico oggetto e deve essere firmato da almeno 50 cittadini aventi diritto di voto.

Art. 21 Procedura

La procedura è regolata dalla Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni. Le iniziative respinte dal municipio vanno sottoposte all'assemblea comunale entro 12 mesi dalla loro presentazione, accompagnate da un messaggio del municipio.

Il municipio può proporre in votazione un controprogetto.

Art. 22 Iniziative illegali

Il municipio non sottopone un'iniziativa all'assemblea comunale se il contenuto dell'iniziativa è illegale.

In tal caso il municipio dà comunicazione scritta e motivata della propria decisione ai promotori dell'iniziativa.

Art. 23 Incarico

Ogni cittadino avente diritto di voto può, nel contesto dell'assemblea comunale, depositare in forma scritta o orale trascritta a verbale un incarico al municipio, con il quale si richiede un provvedimento o il sostegno ad un organo comunale nell'esercizio delle proprie competenze.

Il municipio dovrà, di regola nell'assemblea comunale successiva l'inoltro, riferire la propria decisione in merito all'incarico.

Si applica per il resto quale diritto comunale sussidiario la legge sul Gran Consiglio ed il relativo regolamento organico.

Art. 24 Interpellanza

Ogni cittadino avente diritto di voto può, con istanza scritta o con domanda orale trascritta a verbale, chiedere informazioni su questioni importanti. Il municipio dovrà rispondere nella successiva assemblea comunale. Si applica per il resto quale diritto comunale sussidiario la legge sul Gran Consiglio ed il relativo regolamento organico.

Art. 25 Elezioni e votazioni federali e cantonali

Le schede ed il materiale di voto per votazioni cantonali e federali devono essere recapitati almeno tre settimane prima del giorno della votazione. In caso di elezioni, le schede ed il materiale di voto vanno recapitati agli aventi diritto di voto almeno 10 giorni prima del giorno della votazione. Per il resto, in caso di elezioni e votazioni cantonali e federali, vigono le relative disposizioni della Confederazione e del Cantone.

Art. 26 Responsabilità

La responsabilità degli organi comunali per danni da essi cagionati nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali è regolata dalla legge cantonale sulla responsabilità dello stato.

Art. 27 Diritto di ricorso

Il diritto di ricorso contro risoluzioni e disposizioni degli organi comunali si conforma alla legislazione cantonale.

Art. 28 Verballi

Devono essere redatti verballi separati sui temi trattati dall'assemblea comunale, dal municipio e dalle altre autorità comunali o commissioni. Dopo essere stati approvati devono essere firmati dal verbalista e da chi ha presieduto la seduta. Entro un mese dall'assemblea un avviso pubblicato sugli organi ufficiali del Comune informa che il verbale può essere preso in visione. La pubblicazione del verbale dell'assemblea comunale sul sito del Comune è ammessa nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. Le opposizioni al verbale dell'assemblea comunale devono essere presentate per iscritto al municipio entro il termine di esposizione di 30 giorni. Esse vengono trattate in occasione della prossima assemblea comunale, in seguito il verbale viene approvato.

Art. 29 Presa in visione dei verballi

I verballi dell'assemblea comunale pubblica possono essere presi in visione da chiunque. La visione dei verballi del municipio, delle commissioni e dei gruppi di lavoro è consentita soltanto se possono essere fatti valere interessi degni di essere salvaguardati. Al diritto di presa in visione può essere dato seguito mediante la consegna di un estratto del verbale.

II. ORGANIZZAZIONE COMUNALE

1. Organi comunali ordinari

Art. 30 Organi comunali

Gli organi ordinari del Comune sono:

- a) l'insieme degli aventi diritto di voto
- b) l'assemblea comunale
- c) il municipio
- d) la commissione di gestione
- e) la commissione scolastica e le altre commissioni permanenti

Nell'ambito delle loro competenze, gli organi comunali possono nominare commissioni non permanenti e gruppi di lavoro per lo svolgimento di determinati compiti risp. per servizi di consulenza. Le competenze sono da definire con norme specifiche.

a) L'insieme degli aventi diritto di voto

Art. 31 Competenze

All'insieme degli aventi diritto di voto competono (elezioni e votazioni per urna):

1. Elezioni

- a) del sindaco
- b) degli altri membri del municipio
- c) dei membri della commissione di gestione e dei loro supplenti

2. Votazioni

- a) emanazione e modifiche della costituzione
- b) rilascio e modifiche sostanziali delle concessioni di sfruttamento idrico, esercizio del diritto di riversione nel senso della legislazione sui diritti d'acqua e concessioni di altri speciali diritti di godimento
- c) decisione relativa all'aggregazione con altri Comuni

Art. 32 Procedura per le elezioni

È eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

Nel caso di elezioni collettive vengono computati tutti i voti validi ottenuti dai candidati; questo totale viene diviso per il doppio del numero dei seggi a disposizione; il numero immediatamente superiore a tale quoziente costituisce la maggioranza assoluta.

Se in un'elezione singola vi è un ballottaggio o se in elezioni collettive sono stati eletti meno candidati di quelli da eleggere, avrà luogo un secondo turno per i seggi ancora vacanti. Risultano eletti quei candidati che ottengono il maggior numero di voti (maggioranza semplice).

Al secondo turno possono partecipare anche nuovi candidati.

Se si verifica una situazione di parità nei voti ottenuti, l'elezione o l'ordine di assunzione del mandato sono decisi per estrazione a sorte.

Art. 33 Elezioni a diverse cariche

Se una persona viene eletta in diverse cariche incompatibili tra loro, deve optare immediatamente per l'una o per l'altra. In caso di rifiuto la decisione spetta al municipio.

Se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 15, in caso di elezione contemporanea viene eletto il candidato che ottiene più voti. Se entrambi i candidati ottengono il medesimo numero di voti, decide l'estrazione a sorte.

Se viene eletta una delle persone per le quali sussiste un motivo di esclusione ai sensi dell'articolo 15 e l'altra è in carica senza che si potesse contemporaneamente darle la possibilità di rielezione, l'elezione non è valida.

Art. 34 Applicazione della legge cantonale sui diritti politici

La legge cantonale sui diritti politici è applicabile quale diritto comunale sussidiario.

b) L'assemblea comunale

Art. 35 Competenze

All'assemblea comunale competono i seguenti poteri:

1. approvare il preventivo ed il consuntivo comunale nonché determinare il tasso d'imposta;
2. discutere, elaborare e proporre tutte le modifiche della costituzione ed altri temi che vanno sottoposti a votazione per urna;
3. emanare e modificare le leggi, le ordinanze ed i regolamenti comunali aventi carattere di obbligatorietà generale;
4. autorizzare uscite e spese non previste dal preventivo e che superano la competenza finanziaria di altri organi;
5. autorizzare la compera, la vendita e la costituzione in pegno di proprietà fondiarie nonché la costituzione e la cancellazione di servitù prediali e la costituzione di diritti di superficie, qualora non sia competente il municipio;
6. contrarre nuovi prestiti e assumere fidejussioni;
7. approvare lo statuto della Regione Maloja;
8. decidere sui compiti da affidare alla Regione Maloja tramite accordi di prestazione, qualora non sia competente il municipio;
9. decidere sulla collaborazione con altri Comuni e corporazioni;
10. concedere prestiti, se questi superano la competenza del municipio e se non rientrano nel quadro delle norme di utilizzazione di fondi finanziari da parte dell'autorità competente.

Art. 36 Convocazione, ordine del giorno

L'assemblea comunale viene convocata dal municipio.

Essa può decidere soltanto su oggetti contenuti nell'ordine del giorno il quale deve essere reso noto negli organi ufficiali del Comune almeno 14 giorni prima della riunione dell'assemblea.

Le assemblee comunali sono pubbliche. L'assemblea comunale decide in merito all'ammissione di registrazioni o trasmissioni di immagini e audio e all'esclusione di persone non aventi diritto di voto riguardo a singoli affari.

Art. 37 Facoltà di decisione

Ogni assemblea comunale regolarmente convocata è competente a deliberare validamente.

Art. 38 Presidenza

L'assemblea comunale è presieduta dal sindaco. In caso d'impedimento subentra in sua vece il vicesindaco o un altro membro del municipio.

Art. 39 Trattazione preliminare

L'assemblea può decidere soltanto su questioni che sono state oggetto di trattazione preliminare da parte del municipio e che sono state inserite nell'ordine del giorno comunicato almeno 14 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea comunale.

Art. 40 Scrutinatori

L'assemblea comunale designa gli scrutinatori necessari.

Art. 41 Procedura di votazione

Le votazioni avvengono per voto palese (alzata di mano).

Devono essere effettuate per iscritto se lo richiede un quarto degli aventi diritto di voto presenti.

Nelle votazioni per alzata di mano fa stato la maggioranza assoluta di coloro che hanno espresso il loro voto. In caso di parità, la proposta è da considerare respinta.

Nelle votazioni per scheda fa stato la maggioranza assoluta dei voti validi emessi. Le schede bianche non vengono computate. A parità di voti, la proposta è da considerare respinta.

Art. 42 Procedura per le elezioni

Le elezioni si effettuano in forma scritta (scrutinio segreto tramite scheda). Se non vengono sollevate opposizioni, possono essere effettuate per alzata di mano (a maggioranza). È eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

Nel caso di elezioni collettive vengono computati tutti i voti validi ottenuti dai candidati; questo totale viene diviso per il doppio del numero dei seggi a disposizione; il numero immediatamente superiore a tale quoziente costituisce la maggioranza assoluta.

Se in un'elezione singola vi è un ballottaggio o se in elezioni collettive sono stati eletti meno candidati di quelli da eleggere, avrà luogo un secondo turno per i

seggi ancora vacanti. Risultano eletti quei candidati che ottengono il maggior numero di voti (maggioranza semplice).

Al secondo turno possono partecipare anche nuovi candidati.

Se si verifica una situazione di parità nei voti ottenuti, l'elezione o l'ordine di assunzione del mandato sono decisi tramite estrazione a sorte.

Art. 43 Riesame

Una risoluzione dell'assemblea comunale può sempre essere presentata per il riesame. Sono riservati i diritti di terzi.

Prima della decorrenza di un anno dall'entrata in vigore di una decisione, si entrerà nel merito di una domanda di riesame solo se ciò viene deciso dalla maggioranza di due terzi dei presenti che hanno espresso il loro voto.

c) Il municipio

Art. 44 Funzione e composizione

Il municipio è l'autorità amministrativa e di polizia del Comune.

È composto dal sindaco e da altri sei municipali.

Il municipio designa il vicesindaco tra i suoi membri.

Art. 45 Sedute

Il municipio è convocato dal sindaco o eventualmente dal vicesindaco ogni volta che gli affari comunali lo richiedono.

Su richiesta di tre membri del municipio il sindaco è tenuto a convocare una seduta straordinaria.

Art. 46 Numero legale

Il municipio può deliberare validamente se sono presenti almeno cinque membri.

Art. 47 Votazioni ed elezioni

Per tutte le decisioni vale la maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità nelle votazioni decide il sindaco, nelle elezioni la sorte.

Nelle votazioni su oggetti, ogni membro è obbligato ad esprimere il proprio voto. Restano riservate le disposizioni sull'obbligo di ricusa.

Art. 48 Compiti e competenze

Il municipio ha tutte le competenze che non sono attribuite ad un altro organo dal diritto federale, cantonale, dalla costituzione o da altra legge comunale.

Ad esso incombono segnatamente:

1. l'applicazione del diritto federale e cantonale nonché l'attuazione delle leggi e ordinanze comunali e delle risoluzioni dell'assemblea comunale;
2. l'adattamento della legislazione comunale al diritto di rango superiore se il Comune non dispone di alcun margine normativo al riguardo;
3. la preparazione di tutte le proposte da sottoporre all'assemblea comunale;
4. la direzione e la sorveglianza di tutta l'amministrazione comunale;
5. l'amministrazione del patrimonio comunale;

6. l'allestimento del bilancio e del preventivo;
7. le risoluzioni su spese fino ad un importo di CHF 100'000.00 per il medesimo oggetto e fino a CHF 20'000.00 se si tratta di uscite che ricorrono annualmente;
8. l'acquisto e la vendita di fondi nell'ambito dei crediti concessi dall'assemblea comunale; le disposizioni di diritto reale di natura secondaria, le rettifiche di confine, la costituzione di diritti di superficie di durata inferiore a 30 anni che non siano per sé stanti, l'acquisto e la vendita di fondi con una superficie massima di 200 m² e fino ad un importo massimo di CHF 100'000.00;
9. le decisioni su misure nell'ambito della politica fondiaria e concernente aree edificabili;
10. la stipulazione di contratti su affari il cui disbrigo rientra nelle competenze del municipio;
11. la decisione sulla conduzione di processi e di ricorsi nonché la stipulazione di transazioni o compromessi arbitrali;
12. l'emanazione di un regolamento di gestione per il municipio e la direzione amministrativa;
13. l'esercizio del potere di polizia riservato al Comune e la competenza penale nelle procedure di diritto penale amministrativo;
14. la nomina della direzione amministrativa, che di regola è composta dal sindaco, dal segretario comunale, dal capo dell'azienda forestale e lavori pubblici e dal responsabile dell'ufficio tecnico. La sorveglianza spetta al municipio;
15. la nomina della commissione scolastica, della commissione d'amministrazione del Centro sanitario Bregaglia, della commissione edilizia e di pianificazione, della commissione del turismo, della commissione dei pompieri e delle altre commissioni, se queste non sono di competenza di un altro organo comunale. Il municipio deve pubblicare i posti vacanti sugli organi ufficiali del Comune e dare la possibilità ai cittadini di candidarsi quale membro di una commissione;
16. la nomina del segretario e del personale comunale, se queste non sono di competenza di un altro organo comunale;
17. il conferimento dell'attinenza comunale e l'emanazione delle direttive comunali in materia.

Art. 49 Rappresentanza del Comune verso terzi

Il municipio rappresenta il Comune di fronte a terzi ed in giudizio.

Il sindaco o il vicesindaco, unitamente ad un altro membro del municipio o al segretario comunale rispettivamente al suo supplente, firmano in modo vincolante per il Comune.

Art. 50 Dicasteri

L'amministrazione comunale è suddivisa in sette dicasteri. Ogni membro del municipio assume la direzione di un dicastero.

Il municipio si costituisce da sé, ripartendo i dicasteri e le relative supplenze.

Art. 51 Gestione

I membri del municipio devono dirigere, condurre e sorvegliare le attività cui sono preposti, compiere i necessari atti d'ufficio e riferirne al municipio.

La decisione spetta esclusivamente al municipio, se questa non è stata delegata ai sensi dell'art. 48 cifra 12. Esso può conferire ai singoli municipali la competenza di evadere questioni di secondaria importanza.

Art. 52 Sindaco

Il sindaco dirige l'assemblea comunale e presiede le sedute del municipio.

Il sindaco prepara l'ordine del giorno per le sedute del municipio. Unitamente agli altri membri del municipio, egli provvede all'esecuzione delle decisioni adottate e sorveglia tutta l'amministrazione comunale.

In casi urgenti egli può adottare in via cautelativa i necessari provvedimenti provvisori, informando tempestivamente il municipio.

d) La commissione di gestione**Art. 53 Composizione**

La commissione di gestione si compone dal presidente, due membri e due supplenti. Essa si autocostruisce.

Art. 54 Compiti

Al più tardi dopo ogni chiusura dei conti annuali, la commissione di gestione verifica i conti e la gestione dei singoli uffici comunali e di eventuali casse speciali. Essa deve presentare rapporto scritto all'assemblea comunale e formulare proposte.

La commissione di gestione può affidare la revisione dei conti e della gestione amministrativa all'Ufficio cantonale per i comuni o ad esperti privati.

Su constatazioni di secondaria importanza la commissione di gestione può fare un rapporto speciale al municipio.

L'assemblea comunale può rilasciare un regolamento che definisce i diritti e i doveri della commissione di gestione.

e) La commissione scolastica e le altre commissioni**Art. 55 Composizione e nomina**

Nel rispetto del diritto superiore, della costituzione comunale e delle leggi comunali, il Comune emana le direttive che regolano i compiti, le competenze e l'organizzazione delle commissioni permanenti, delle commissioni non permanenti e dei gruppi di lavoro.

Per le commissioni citate di seguito valgono le seguenti disposizioni:

- La commissione scolastica è composta da un membro del municipio, che ne assume la presidenza, e da altri quattro membri nominati dal municipio.

- La commissione edilizia e di pianificazione è composta da un membro del municipio, che ne assume la presidenza, e da altri due membri nominati dal municipio.
- La commissione del turismo è composta da un membro del municipio, che ne assume la presidenza, e da altri quattro membri nominati dal municipio.
- La commissione dei pompieri è composta da un membro del municipio, che ne assume la presidenza, e da altri quattro membri nominati dal municipio.

Il municipio s'impegna affinché le commissioni siano composte da persone idonee.

I membri delle commissioni rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi membri, al più tardi però fino alla fine di febbraio del primo anno di legislatura.

2. Amministrazione comunale / dipendenti comunali

Art. 56 Amministrazione comunale, compiti

L'amministrazione comunale sotto il profilo amministrativo è subordinata al municipio. Essa cura tutta la contabilità, espleta le restanti funzioni amministrative pubbliche ed esegue le decisioni del municipio, per quanto ciò non spetti ai rispettivi municipali.

Art. 57 Segretario comunale

Il segretario comunale dirige l'amministrazione comunale e ne sorveglia il personale.

Egli redige il verbale dell'assemblea comunale e delle sedute del municipio; in queste ultime ha voto consultivo.

Art. 58 Assunzione del personale

Il municipio assume il personale comunale, se non ne è incaricato un altro organo.

Se il Comune non emana disposizioni proprie, il rapporto di servizio e lo stipendio si conformano all'ordinanza cantonale sul personale vigente. L'ordinanza cantonale viene applicata quale diritto comunale sussidiario. Rimangono riservate le disposizioni della legislazione scolastica cantonale.

III. FINANZE, IMPOSTE ED ALTRI CONTRIBUTI

Art. 59 Principi di gestione finanziaria

I mezzi pubblici vanno impiegati con parsimonia ed economia.

L'obiettivo è, a medio termine, il raggiungimento del pareggio dei conti pubblici.

Ogni uscita presuppone una base legale, una decisione di credito e un'autorizzazione al pagamento.

Art. 60 Principi per la contabilità

La contabilità comunale va tenuta secondo i principi riconosciuti della contabilità dei conti pubblici.

Il bilancio deve poggiare su basi solide mediante ammortamenti pianificati.

I mezzi destinati a determinati scopi (fondi, fondazioni e finanziamenti speciali) devono essere separati e amministrati secondo lo scopo a cui sono destinati.

Il bilancio ed il conto economico, insieme al rapporto della commissione di gestione, devono essere sottoposti per approvazione all'assemblea comunale entro la fine di giugno.

Il preventivo ed il tasso d'imposta per l'anno contabile devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea comunale al più tardi entro il 20 dicembre dell'anno precedente.

Art. 61 Consistenza del patrimonio

Il patrimonio del Comune è composto da:

- a) le cose destinate all'uso pubblico, quali le strade, le piazze, le acque ed il suolo che non risulta essere di proprietà privata (art. 664 CC e art. 118 e 119 LI al CC);
- b) i beni amministrativi, segnatamente le cose ed i fondi finanziari che con la loro sostanza sono messi al diretto servizio dell'amministrazione. Vi rientrano soprattutto edifici comunali e scolastici, case di riposo, impianti destinati a rifornire gli abitanti di acqua ed elettricità, impianti per lo smaltimento delle acque, impianti per lo spegnimento di incendi, cantieri, campi sportivi, cimiteri, campanili ecc.;
- c) il patrimonio di congodimento, cioè alpi, pascoli comunali, boschi, lotti comunali, diritti di vago pascolo, diritti di far legna e di pascolazione;
- d) i beni patrimoniali quali capitali, denaro contante, crediti, immobili ed opere che vengono detenuti in proprietà dal Comune per il loro valore patrimoniale e sfruttati nelle forme del diritto privato (locazione, affitto, vendita di proventi) o attraverso concessione di speciali diritti di utilizzazione.

Art. 62 Imposte, tasse ed altri contributi

Il Comune copre il suo fabbisogno finanziario in modo particolare con le imposte, le tasse, il reddito patrimoniale e altri contributi.

Art. 63 Diritti di congodita, concessioni, tasse

Per la concessione dei diritti di congodita il Comune riscuote le relative tasse o affitti.

Come compenso per utilizzazioni basate su concessioni o permessi per l'uso pubblico accresciuto, il Comune riscuote tasse generalmente corrispondenti al valore dell'utilizzazione.

Art. 64 Contributi causali

Se il Comune costruisce un'opera o un impianto che comporta un vantaggio particolare per una determinata cerchia di persone o un aumento di valore per taluni oggetti, esso può, sulla base della legislazione cantonale ed

eventualmente di particolari leggi comunali, riscuotere un contributo alle spese corrispondente a questi vantaggi.

Art. 65 Tasse

Per opere, aziende ed impianti da esso costruiti e gestiti, il Comune può prelevare dagli utenti delle tasse, il cui importo è fissato in base ad atti comunali emanati in materia.

Per la costruzione di abitazioni secondarie, il Comune può prelevare una tassa d'incentivazione. I dettagli vanno definiti in una legge.

Quale compenso per una determinata richiesta di prestazione all'amministrazione comunale o per lo svolgimento di un determinato atto d'ufficio (ad es. il rilascio di permessi), il Comune può riscuotere tasse amministrative.

L'importo delle tasse va di regola stabilito in modo tale che il suo valore corrisponda al servizio prestato e copra le spese ed il tempo impiegato dai dipendenti e dalle autorità del Comune.

Art. 66 Imposte

Il Comune preleva imposte secondo la legge fiscale comunale. Questa legge deve ottenere l'approvazione del Governo.

Quale diritto comunale sussidiario è applicabile la legge cantonale sulle imposte.

Art. 67 Tassa di soggiorno, contributo per la promozione del turismo e tassa sui trasporti pubblici

Per la promozione del turismo il Comune riscuote una tassa di soggiorno. Inoltre il Comune può riscuotere un contributo per la promozione del turismo. Per la promozione del turismo, l'assemblea comunale può impiegare anche mezzi della gestione finanziaria.

Il Comune può riscuotere una tassa per la promozione dei trasporti pubblici.

Le entrate derivanti da queste tasse non possono essere utilizzate per finanziare compiti comunali ordinari.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 68 Revisione

La presente costituzione può essere in ogni momento sottoposta ad una revisione totale o parziale. Il municipio stabilisce la data dell'entrata in vigore.

Art. 69 Entrata in vigore

La presente costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. La revisione parziale della costituzione, approvata dagli aventi diritto di voto il 10 febbraio 2019, entra in vigore il 1° maggio 2019.

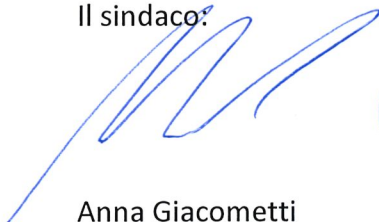
Essa va sottoposta per approvazione al Governo, il quale ne esamina la legalità. Ciò vale anche per ogni successiva modifica o aggiunta alla costituzione.

Art. 70 Abrogazione di disposizioni contraddittorie

Con la revisione parziale della costituzione vanno abrogate le leggi e i regolamenti comunali, ma ciò solo nella misura in cui le loro disposizioni sono in contrasto con il senso o la lettera della costituzione.

Così deciso per urna dagli aventi diritto di voto il 10 febbraio 2019.

Il sindaco:



Anna Giacometti



La segretaria comunale:



Giulia Giovanoli

Approvato dal Governo con decreto del 5.3.2019, RB 137

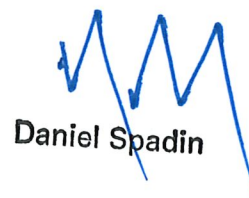
Der Präsident:



Dr. Jon Domenic Parolini



Der Kanzleidirektor:



Daniel Spadin